

ADESIONE A PREVINDAI

VADEMECUM PER IL DATORE DI LAVORO

(Versione giugno 2017)

CONTESTO

Previndai ha predisposto questo *vademecum* in materia di adesione per facilitare il compito delle aziende nell'assolvimento dei vari adempimenti introdotti dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito Covip) con Deliberazioni del 25 maggio 2016 e del 22 marzo 2017. In tale sede la Covip ha regolamentato le nuove modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal **1° giugno 2017**.

L'adesione a Previndai è volontaria ed in base alla normativa statutaria avviene tramite il datore di lavoro; in veste di soggetto incaricato della raccolta delle adesioni, questi è tenuto ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 11 della citata Deliberazione del 25 maggio 2016 (vedi allegato).

Il datore di lavoro è responsabile della **consegna preventiva** al potenziale aderente dei documenti che seguono, sul cui contenuto è inoltre tenuto a richiamare l'attenzione del dirigente:

- **"Informazioni chiave dell'aderente" - Sezione I della nuova Nota informativa** (disponibile nel sito Area Aziende/Studi al link "[Adesione dirigente](#)"). Il documento è finalizzato a rendere immediate le informazioni chiave della forma pensionistica complementare, con particolare riguardo a quelle riferite al profilo dei comparti di investimento, dei rendimenti e dei costi, questi ultimi dettagliati nella Scheda dei Costi. Lo Statuto, la Nota informativa integrale nonché gli ulteriori documenti nella stessa menzionati, disponibili comunque sul sito di Previndai, devono essere consegnati solo dietro espressa richiesta del dirigente;
- **"La mia pensione complementare" versione standardizzata** (disponibile nel sito Area Aziende/Studi al link "[Adesione dirigente](#)"). Il documento sostituisce il Progetto Esemplificativo Standardizzato (PES); la modifica si riferisce sostanzialmente alla denominazione ed è finalizzata a garantire l'uniformità con il documento riferito alla pensione obbligatoria denominato "La mia pensione". "La mia pensione complementare" reca, come il precedente PES, una proiezione della posizione complementare, consentendo di delinearne in modo chiaro l'evoluzione nel corso del rapporto di partecipazione e di valutare l'entità della prestazione da attendersi al momento del pensionamento. Tale strumento permette ai potenziali aderenti di mettere a punto una più consapevole strategia operativa nella costruzione del proprio futuro previdenziale;
- **la "Scheda dei costi" della forma pensionistica alla quale il potenziale aderente è iscritto** (disponibile nel sito di Covip al link "[Elenco schede dei costi](#)" o nel sito di ciascuna forma di previdenza). La consegna di questo documento riguarda esclusivamente i lavoratori già iscritti alla previdenza complementare. La "Scheda dei costi" consente di confrontare i costi della forma pensionistica indicata dall'interessato con quelli di Previndai (la "Scheda dei costi" di Previndai è presente nelle "Informazioni chiave dell'aderente");
- **"Modulo di adesione"** (disponibile nel sito Area Aziende/Studi al link "[Adesione dirigente](#)" e, comunque, allegato in calce alla nota informativa integrale). La principale novità è l'introduzione, quale parte integrante del modulo di adesione, di un **"Questionario di autovalutazione"**. Il questionario si articola in due parti: la prima, "CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA", con finalità sostanzialmente "educativa" è diretta a richiamare l'attenzione dell'aderente sul proprio livello di conoscenza in materia previdenziale; la seconda, "CONGRUITA' DELLA SCELTA PREVIDENZIALE", è volta ad orientarlo nella scelta di un'opzione di investimento per quanto possibile coerente con le proprie caratteristiche senza che ciò costituisca un vincolo rispetto a scelte differenti.

RELATIVAMENTE ALLA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEL MODULO DI ADESIONE, LEGGERE ATTENTAMENTE LE PAGINE CHE SEGUONO;

- **"Informativa per la privacy"** (disponibile nel sito Area Aziende/Studi al link "[Adesione dirigente](#)").

PROCESSO DI ADESIONE

L'adesione a Previndai, come detto, avviene tramite il datore di lavoro. Per rendere più agevole la raccolta dei dati necessari alla formalizzazione dell'adesione - più numerosi rispetto al passato - è opportuno che il dirigente compili in ogni sua parte e restituisca all'azienda (**e non a Previndai**) il modulo di adesione. In tal modo l'azienda potrà disporre di tutte le informazioni che, in conformità a quanto disposto dalla Covip, verranno richieste dalla procedura dedicata alla registrazione del dirigente (funzione "*Registrazione dirigente*" disponibile nell'Area riservata alle aziende del sito). Al termine della registrazione, tali informazioni confluiranno nel **modulo di adesione Previndai** che si renderà disponibile per la stampa.

Tale ultimo modulo, conforme a quello presente nella Nota informativa integrale, **è il documento che deve essere trasmesso al Fondo – debitamente sottoscritto dal dirigente e dall'azienda – per rendere efficace l'adesione.**

Si riepilogano, a seguire, le differenti fattispecie che si possono presentare e i relativi adempimenti.

1. ACQUISIZIONE INFORMAZIONI PREVENTIVE

In sede di assunzione il datore di lavoro è tenuto, in primo luogo, a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore relativamente alla destinazione del TFR.

A riguardo è opportuno fare riferimento alla Deliberazione Covip del 24 aprile 2008 "Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro" pubblicata nella G.U. n. 110 del 12 maggio 2008 (*reperibile nel sito Area Aziende/Studi al link "[Adesione dirigente](#)"*).

Con tale Delibera la Covip precisa che il datore di lavoro si fa rilasciare **apposita dichiarazione** nella quale è indicato se, in riferimento ai precedenti rapporti di lavoro, l'interessato abbia deciso di conferire il proprio trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare ovvero di mantenerlo presso il datore di lavoro. L'azienda conserva la dichiarazione e ne rilascia al dirigente copia controfirmata per ricevuta. La predetta dichiarazione va corredata della relativa attestazione del datore di lavoro di provenienza o di altra eventuale documentazione comprovante la scelta a suo tempo effettuata. A tal fine, Covip evidenzia l'esigenza che i datori di lavoro, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, rilascino attestazione in ordine alla scelta compiuta dal lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto. Laddove tale attestazione, per particolari motivi, non possa essere rilasciata, il lavoratore potrà comunque corredata la propria dichiarazione con altra documentazione comprovante la scelta già effettuata (es. copia del modulo TFR1 o TFR2¹ a suo tempo sottoscritto).

In caso di nomina a dirigente, l'azienda dovrebbe essere già a conoscenza delle scelte precedentemente effettuate dall'interessato. Diversamente vale quanto appena detto nei confronti del neo assunto.

Ad esito di tale preventiva verifica, il datore di lavoro è in grado di accertare se l'interessato sia iscritto o non iscritto alla previdenza complementare tramite conferimento del Tfr e potrà individuare correttamente la documentazione da consegnare al dirigente neo assunto/nominato, come di seguito dettagliato.

¹ Scelta per la destinazione del Trattamento di Fine Rapporto (Decreto legislativo 252/2005, articolo 8, comma 7 e Decreto ministeriale del 30 gennaio 2007 (G.U. 1° febbraio 2006, n. 26).

DIRIGENTE NON ISCRITTO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE TRAMITE CONFERIMENTO DEL TFR

Ricordato che l'adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria, possono essere ricompresi in tale casistica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dirigenti:

- che abbiano mantenuto il TFR in azienda nel precedente rapporto di lavoro;
- che abbiano conferito il TFR a previdenza complementare in occasione di precedenti rapporti di lavoro ma abbiano successivamente riscattato la relativa posizione pensionistica complementare;
- al primo rapporto di lavoro.

DOCUMENTAZIONE AZIENDA ↔ DIRIGENTE

L'AZIENDA CONSEGNA AL DIRIGENTE	IL DIRIGENTE RICONSEGNA ALL'AZIENDA
<p>"Informazioni chiave per l'aderente" – Sezione I della Nota Informativa di Previndai*</p> <p>"La mia pensione complementare" versione standardizzata di Previndai*</p> <p>Modulo TFR2 ovvero Dichiarazione aziendale equivalente in merito alla scelta di destinazione del TFR maturando</p> <p>Modulo di adesione*</p> <p>Informativa per la privacy*</p>	<p>Modulo TFR2 - ovvero Dichiarazione aziendale equivalente in merito alla scelta di destinazione del TFR - compilato e sottoscritto</p> <p>Modulo di adesione compilato in ogni sua parte, se intende aderire a Previndai</p>
<p>* Documentazione reperibile nel sito Area Aziende/Studi alla voce "Adesione dirigente"</p>	

MANCATA RICONSEGNA DA PARTE DEL DIRIGENTE

Per i soggetti al primo rapporto di lavoro ovvero con posizione di previdenza complementare precedente riscattata, la scelta di destinazione del TFR deve essere espressa dal lavoratore entro 6 mesi dall'assunzione. In **assenza di espressa manifestazione di volontà da parte del dirigente** (vedi box "**IL DIRIGENTE RICONSEGNA ALL'AZIENDA**") entro detto termine, il trattamento di fine rapporto, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei 6 mesi, verrà destinato **integralmente in modalità tacita** a PREVINDAI (vedi articolo 8, comma 7, lett. b), del Decreto legislativo n. 252/2005).

Il lavoratore che abbia scelto di mantenere il TFR in azienda in occasione di precedente rapporto di lavoro, ha la possibilità di modificare tale scelta in ogni momento e conferire il TFR maturando alla previdenza complementare, come espressamente previsto dall'articolo 8, comma 7, lett. a), del decreto legislativo n. 252/2005. Il nuovo datore fornirà al dirigente la documentazione elencata nel box "**L'AZIENDA CONSEGNA AL DIRIGENTE**" e continuerà, in assenza di diversa manifestazione di volontà, a mantenere in azienda il TFR sulla base della precedente scelta.

DIRIGENTE ISCRITTO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE TRAMITE CONFERIMENTO DEL TFR

DOCUMENTAZIONE AZIENDA ↔ DIRIGENTE

GIA' ISCRITTO A PREVINDAI	ISCRITTO AD ALTRO FONDO	
	L'AZIENDA CONSEGNA AL DIRIGENTE	IL DIRIGENTE RICONSEGNA ALL'AZIENDA
<p>L'azienda procede all'inserimento della data di assunzione tramite la funzione "Registrazione dirigente" presente nell'Area riservata alle aziende del sito.</p> <p>In questo caso non occorre inviare a Previdai alcuna modulistica.</p>	<p>"Informazioni chiave per l'aderente" – Sezione I della Nota Informativa di Previdai*</p> <p>"La mia pensione complementare" versione standardizzata di Previdai*</p> <p>"Scheda costi"² altro fondo</p> <p>Modulo per dichiarare la forma pensionistica cui destinare il TFR³</p> <p>Modulo di adesione*</p> <p>Informativa per la privacy*</p>	<p>Modulo, compilato e sottoscritto, per dichiarare la forma pensionistica cui destinare il TFR</p> <p>Modulo di adesione compilato in ogni sua parte, se intende aderire a Previdai</p> <p>"Scheda costi"² altro fondo sottoscritta</p>
	<p><i>* Documentazione reperibile nel sito Area Aziende/Studi-Adesione dirigente</i></p>	

MANCATA RICONSEGNA DA PARTE DEL DIRIGENTE

Il lavoratore già iscritto alla previdenza complementare tramite il conferimento del TFR, dovrà indicare - **entro 6 mesi dalla data di assunzione - la forma di previdenza complementare** alla quale intende conferire il TFR maturando.

Considerata la continuità della posizione previdenziale, gli effetti della scelta retroagiranno dalla data di assunzione. Resta ovviamente ferma la facoltà del lavoratore di trasferire, presso la forma prescelta, la posizione sino a quel momento maturata presso altra forma di previdenza complementare.

In caso di mancata indicazione della forma pensionistica nel termine di 6 mesi dall'assunzione, il trattamento di fine rapporto, con decorrenza dalla data di assunzione, verrà destinato **integralmente in modalità tacita** alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. b), del Decreto legislativo n. 252/2005, nel caso specifico a Previdai.

Per il lavoratore già iscritto alla previdenza complementare ma non tramite il conferimento del TFR⁴, la scelta di destinazione del TFR deve essere espressa entro 6 mesi dall'assunzione.

In caso di mancata consegna della comunicazione entro detto termine, il TFR - a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei 6 mesi - verrà destinato **integralmente in modalità tacita** a Previdai (vedi articolo 8, comma 7, lett. b), del Decreto legislativo n. 252/2005).

² Qualora il dirigente sia iscritto a più forme previdenziali, la scheda costi da consegnare è quella indicata dal soggetto stesso in quanto ritenuta più utile per il confronto (il documento è reperibile nel sito di Covip al link "[Elenco schede dei costi](#)" o nel sito di ciascuna forma di previdenza).

³ Modulo aziendale o, ad esempio, modulo allegato alla Deliberazione Covip del 24/04/2008 "Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro", reperibile nel sito Previdai Area tematica "Aziende/Studi" alla voce "Adesione dirigente".

⁴ Ad esempio gli iscritti ai PIP.

2. COMPILAZIONE MODULO DI ADESIONE

Il modulo di adesione deve essere compilato in ogni sua parte. Oltre alle consuete informazioni anagrafico-contributive, prevede la compilazione dei seguenti nuovi campi:

- **Attestazione di avvenuta consegna della Scheda dei costi per i dirigenti già iscritti ad altra forma di previdenza complementare**

Qualora il dirigente sia iscritto a più forme previdenziali, la scheda costi da consegnare è quella indicata dal soggetto stesso in quanto ritenuta più utile per il confronto.

Non è prevista la consegna della scheda dei costi esclusivamente nel caso in cui la forma di previdenza indicata dall'interessato per la comparazione non sia tenuta a redigerla ossia alla forma non si applichi il nuovo Regolamento sulle modalità di adesione⁵.

- **Scelta di contribuzione**

L'aderente può scegliere di contribuire con il solo TFR maturando ovvero con il TFR maturando e la quota a suo carico avendo, in tal caso, diritto alla quota a carico dell'azienda. Rispetto alle misure minime previste dalla normativa di riferimento, l'aderente può scegliere una maggiore contribuzione a proprio carico e/o esercitare le opzioni disponibili riguardo al TFR.

Le scelte di contribuzione possono comunque essere esercitate in qualunque momento successivo e comunicate al Fondo tramite le specifiche funzioni disponibili nell'area riservata all'azienda del sito.

- **Opzione di investimento**

La scelta del comparto di investimento – da effettuarsi dopo la compilazione del "Questionario di autovalutazione" - è libera e pertanto può divergere da quella che risulta congrua con le caratteristiche dell'interessato sulla base del punteggio ottenuto con il citato Questionario.

- **Questionario di autovalutazione**

In funzione delle risposte fornite nella sezione CONGRUITA' DELLA SCELTA PREVIDENZIALE (domande 7, 8 e 9) si ottiene un punteggio - da indicare nell'apposita casella - che, confrontato con la GRIGLIA DI VALUTAZIONE, costituisce un ausilio nella scelta dell'opzione di investimento più congrua con le caratteristiche dell'interessato. In ogni caso la scelta di investimento è libera e pertanto, come detto, può divergere da quella che risulta coerente sulla base dell'eventuale "Punteggio ottenuto".

L'assenza di risposta ad una o più domande del Questionario non preclude il perfezionamento dell'adesione, a condizione che l'aderente sottoscriva la dichiarazione di consapevolezza di mancata o incompleta compilazione dello stesso. La sottoscrizione del Questionario, infatti, prevede due alternative: dichiarazione di integrale compilazione se è stato compilato in ogni sua parte, o di mancata/incompleta compilazione se non è stata data risposta a tutti i quesiti.

Si fa presente che se il dirigente indica la volontà di trasferire a Previdai la posizione accantonata presso altro fondo, occorre che questi faccia apposita richiesta al fondo di provenienza; è necessario inoltre che comunichi a Previdai tale avvenuta richiesta tramite l'apposito modulo 029 disponibile nell'Area pubblica del sito sezione Modulistica – Modulistica dirigenti al [link "Trasferimento"](#).

⁵ Ricadono in tale fattispecie le forme pensionistiche preesistenti, prive di soggettività giuridica, in regime di prestazione definita o di contribuzione definita con un numero di iscritti attivi, alla fine dell'anno precedente, inferiore a 5.000 unità e i PIP non adeguati.

3. FORMALIZZAZIONE DELL'ADESIONE A CURA DELL'AZIENDA

L'azienda, dopo aver raccolto dal dirigente tutte le informazioni utili all'adesione, procede alla formalizzazione della stessa tramite la **funzione** guidata **"Registrazione dirigente"** presente nell'Area del sito riservata alle aziende. In tale sede il datore di lavoro deve riportare tutti i dati comunicati dal dirigente, preferibilmente forniti dallo stesso tramite il modulo consegnatogli all'atto dell'assunzione/nomina.

Il modulo di adesione Previndai da trasmettere al Fondo è quello che si rende disponibile per la stampa al termine della procedura di compilazione a disposizione delle imprese nell'area riservata. Tale documento sarà comprensivo - nel caso di dirigente già iscritto ad altra forma di previdenza complementare - anche della **"Scheda costi"** relativa alla forma pensionistica indicata dal dirigente.

Per rendere efficace l'adesione **tale modulo** - conforme a quello presente nella nuova Nota informativa integrale - deve essere **tempestivamente** inoltrato al Fondo **debitamente datato e sottoscritto**:

- **dal dirigente**
 - nella prima parte: dati anagrafici, scelte di contribuzione e di investimento (pag. 3);
 - in calce al **"Questionario di autovalutazione"** (pag. 5);
 - in calce alla **"Scheda costi"** (se presente).
- **dall'azienda**, nello spazio ad essa riservato (pag. 5).

Copia del modulo sottoscritto deve essere consegnata al dirigente.

Per agevolare la trasmissione del documento è stata predisposta la funzione di invio online (upload) tramite la quale è possibile caricare il modulo **in formato PDF**, utilizzando il tasto  presente nella funzione "Iscritti Attivi" - colonna "Strumenti". Tale modalità di trasmissione consente un'acquisizione più tempestiva. Rimane in ogni caso possibile inviarlo via fax.

Il processo si conclude con l'acquisizione da parte del Fondo del modulo in questione e l'attribuzione al dirigente interessato di un numero di posizione. Solo a seguito di tale acquisizione è possibile dichiarare la contribuzione dovuta in favore dell'interessato e versarla, figurando il suo nominativo - e la relativa posizione Previndai - nella distinta contributiva (modulo 050).

Si raccomanda quindi la massima tempestività nello svolgere gli adempimenti connessi all'adesione e comunque in tempo utile per avviare la contribuzione.

Perfezionata l'adesione, il Fondo trasmette all'iscritto una lettera di benvenuto nella quale è indicata la password per accedere all'Area riservata del sito dedicata al dirigente.

Qualora il modulo di adesione non sia trasmesso entro 60 giorni dall'avvenuto inserimento dei dati nella funzione dedicata, questi ultimi verranno cancellati. E' necessario, se del caso, procedere ad una nuova registrazione del dirigente e trasmettere tempestivamente il modulo di adesione debitamente sottoscritto.

Allegato

Estratto Deliberazione del 25 maggio 2016 della
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari
(GU Serie Generale n.137 del 14-06-2016)

Art. 11.

*Regole di comportamento nella
raccolta delle adesioni*

1. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP nella raccolta, sia diretta sia tramite i soggetti incaricati, delle adesioni alle forme pensionistiche complementari:
 - a) osservano le disposizioni normative e regolamentari;
 - b) si comportano con correttezza, diligenza e trasparenza nei confronti dei potenziali aderenti e agiscono in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli stessi;
 - c) forniscono ai potenziali aderenti, in una forma di agevole comprensione, informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, richiamandone l'attenzione sulle informazioni contenute nella Sezione 'Informazioni chiave per l'aderente' e, in particolare, su quelle inerenti le principali caratteristiche della forma pensionistica, con specifico riguardo alla contribuzione, ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi, al fine di consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze;
 - d) si astengono dal fornire informazioni non coerenti con la Sezione I 'Informazioni chiave per l'aderente' e con le altre Sezioni della Nota informativa;
 - e) richiamano l'attenzione del potenziale aderente in merito ai contenuti del documento 'La mia pensione complementare', versione standardizzata, precisando che lo stesso è volto a fornire una proiezione dell'evoluzione futura della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa, così da consentire al medesimo di valutare la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che vuole conseguire;
 - f) richiamano l'attenzione del potenziale aderente sulla possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito web del fondo pensione o dei soggetti istitutori;
 - g) nel caso in cui a un soggetto rientrante nell'area dei destinatari di una forma pensionistica di natura collettiva sia proposta l'adesione ad altra forma pensionistica, richiamano l'attenzione del potenziale aderente circa il suo diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso in cui aderisca alla predetta forma collettiva;
 - h) non celano, minimizzano o occultano elementi o avvertenze importanti;
 - i) compiono tempestivamente le attività e gli adempimenti connessi alla raccolta delle adesioni;
 - l) verificano l'identità dell'aderente, nonché la completezza e la correttezza del Modulo di adesione, prima di raccoglierne la sottoscrizione.
2. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP impartiscono ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni apposite istruzioni ai fini del rispetto delle regole di comportamento indicate nel comma 1, verificandone periodicamente l'applicazione.